



## Normativa in materia di igiene e sicurezza

**Competenze dello Stato e competenze delle ASL**

Nell'ambito dell'assetto normativo scaturito dalla Legge n.833/1978 rimangono di competenza dello Stato:

- le funzioni amministrative concernenti i controlli sanitari sulla produzione dell'energia termoelettrica e nucleare e sulla produzione, il commercio e l'impiego di sostanze radioattive;
- la disciplina generale del lavoro e della produzione ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
- l'omologazione di macchine, impianti e di mezzi personali di protezione;
- l'Istituto per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro, quale organo tecnico del Ministero della Sanità.

Sono invece delegate alle Regioni, che le esercitano mediante sub-delega ai Comuni, le funzioni amministrative concernenti:

- i controlli sulla produzione, detenzione, commercio e impiego dei gas tossici e delle sostanze pericolose;
- il controllo dell'idoneità dei locali e attrezzature per il commercio e il deposito delle sostanze radioattive naturali e artificiali e di apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti;
- il controllo sulla radioattività ambientale.

Le attività demandate alle ASL nell'ambito dell'igiene e medicina del lavoro e della prevenzione infortuni comprendono, secondo quanto previsto all'art.20 della Legge n.833/1978:

- l'individuazione, l'accertamento e il controllo dei fattori di nocività, di pericolosità e di deterioramento negli ambienti di vita e del lavoro, in applicazione delle norme di legge vigenti in materia e al fine di garantire il rispetto dei limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e i limiti massimi di esposizione agli inquinanti presenti nell'ambiente di vita e di lavoro, previsti all'art.4 della Legge n.833/1978, nonché al fine della tenuta parte dei registri dei dati ambientali e biostatici previsti all'art.27 della stessa legge; i predetti compiti sono realizzati anche mediante collaudi e verifiche di macchine, impianti e mezzi di protezione prodotti, installati o utilizzati nel territorio dell'ASL;
- la comunicazione dei dati accertati e la diffusione della loro conoscenza anche a livello di luogo di lavoro e di residenza;
- l'indicazione delle misure idonee all'eliminazione dei fattori di rischio e al risanamento di ambienti di vita e di lavoro, in applicazione delle norme di legge vigenti in materia;
- la formulazione di mappe di rischio con l'obbligo per le aziende di comunicare le sostanze presenti nel ciclo produttivo e le loro caratteristiche tossicologiche e i possibili effetti sull'uomo e sull'ambiente;
- la verifica, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti, della compatibilità dei piani urbanistici e dei progetti di insediamenti industriali e di attività produttive in genere con le esigenze di tutela dell'ambiente sotto il profilo igienico-sanitario e di difesa della salute della popolazione e dei lavoratori interessati.

Per esercitare tali funzioni le ASL si possono avvalere di operatori sia dei propri servizi di igiene sia dei "presidi multizonali di prevenzione" che la Legge n.833/1978 istituisce all'art.22, quali articolazioni organizzative che, per le finalità specifiche perseguite e per le caratteristiche tecniche e specialistiche, svolgono attività prevalentemente rivolte a territori la cui estensione include più di una ASL.

Inoltre, gli interventi in materia di prevenzione in ambienti di lavoro, dove si svolgono attività di ricerca e che richiedono pertanto l'attuazione di idonee misure di tutela connesse alla particolarità del lavoro e non previste da specifiche norme di legge, devono essere effettuati sulla base di esigenze verificate congiuntamente con le rappresentanze sindacali e il datore di lavoro secondo le modalità previste dai contratti o accordi collettivi applicati nell'unità produttiva.

Il compito di organizzare i presidi multizonali di prevenzione, nonché i servizi delle ASL è demandato alle leggi regionali (articoli 15 e 22, Legge n.833/1978). In particolare, i presidi e i servizi multizonali di prevenzione, istituiti da leggi regionali, nell'ambito delle ASL in cui appaia necessario "in relazione all'ubicazione e alla consistenza degli impianti industriali e alle peculiarità dei processi produttivi" nei diversi

territori, sono deputati al controllo e alla tutela dell'igiene ambientale e alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali nel territorio di competenza la cui estensione può includere più di una ASL.

Le leggi regionali hanno pertanto il compito di individuare le ASL in cui ubicare tali presidi, definirne le caratteristiche funzionali interdisciplinari, le forme di coordinamento con i servizi di igiene ambientale e medicina del lavoro di ciascuna ASL servita, nonché le forme specifiche di gestione, che secondo le modalità previste dagli articoli 18 e 22 della Legge n.833/1978, è affidata alla ASL nel cui ambito territoriale sono individuati, anche se esplicano la propria attività in un'area più estesa.

Il presidio o servizio multizonale si configura, quindi, come una struttura polifunzionale, con caratteristiche di supporto tecnico-specialistico rispetto ai servizi di base delle ASL, comprese in un delimitato bacino di utenza. In altre parole, il presidio multizonale di prevenzione, va inteso come momento tecnico organizzativo con compiti puramente integrativi rispetto alle attività svolte dai servizi di base delle ASL; conseguentemente il loro intervento deve essere rapportato alla programmazione territoriale e in particolare alla richiesta dei servizi di base di prevenzione.

I fondamentali campi di attività individuabili nei presidi multizonali di prevenzione riguardano i settori:

- chimico-ambientali la cui attività è rivolta ai problemi e alla tutela dall'inquinamento ambientale (aria, acqua, suolo) e all'igiene industriale;
- fisico-ambientale (microclima, rumore, vibrazioni, radiazioni ionizzanti e non);
- bio-tossicologico: la cui attività comprende la problematica connessa alla tossicologia industriale, agli alimenti e alle bevande, alle analisi microbiologiche delle acque, alla zooprofilassi, ai farmaci e cosmetici;
- impiantistico e antinfortunistico (verifiche di ascensori e montacarichi, di apparecchi di sollevamento, dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti di messa a terra).